

Statuto della “Fondazione Viotti”

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1.1 È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Viotti”.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Viotti ETS”.

Articolo 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Vercelli in Via Galileo Ferraris n. 14, Vercelli

Articolo 3 – SCOPO

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, legate alla figura di **Giovanni Battista Viotti**, indimenticato musicista vercellese, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura (lettera i), articolo 5, D.Lgs. 117/017);

- educazione, istruzione e alta formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa legate alla musica e, in particolare, a quella del compositore e violinista piemontese G. B. Viotti (lettera d), articolo 5, D.Lgs. 117/2017);

- l’organizzazione e gestione di un “Centro Studi Viottiano” con attività di ricerca e divulgazione i cui risultati sono messi a disposizione di singoli cittadini, associazioni, enti e istituzioni;

- l’organizzazione di convegni e incontri nazionali e internazionali;

- organizzazione di manifestazioni di interesse culturale, concerti, mostre;
- la progettazione, realizzazione e successiva gestione di un “Museo Viotti” sul territorio vercellese legato alla vita e alle opere di G. B. Viotti;
- la progettazione, realizzazione e successiva gestione dell’ “Accademia Viottiana” a Vercelli, ovvero di una struttura didattica di alto perfezionamento per il settore degli strumenti ad arco e non solo avente la finalità di approfondire e valorizzare i contenuti tecnico-musicali della scuola violinistica moderna di cui G.B, Viotti è precursore;
- la promozione di partenariati e reti di cooperazione culturale a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo ad associazioni culturali, istituti musicali e di ricerca in campo musicale, università e centri studi culturali e/o musicali, enti di formazione musicale e agenzie internazionali che operano nel campo della cultura e dei beni culturali nei quali la musica, la musicologia, la storia della musica, i repertori e le tradizioni musicali rientrano a pieno titolo.

La Fondazione si pone come centro di ricerca, valorizzazione e promozione della figura e dell’opera di G.B. Viotti. Essa può realizzare collegamenti e collaborazioni con primarie istituzioni culturali, organizzazioni, musei, accademie, tanto nazionali che internazionali, purchè ne resti sempre totalmente salvaguardata la propria linea di azione e la propria autonomia operativa.

In ossequio all'articolo 8 del Codice del Terzo Settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra

ipotesi di scioglimento del rapporto con la Fondazione.

Articolo 4 – ATTIVITA' SECONDARIE

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 – IL PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 6 – DURATA, IMPIEGO AVANZI DI GESTIONE

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi

di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 7 – DIPENDENTI E VOLONTARI

7.1 I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015.

7.2 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. La loro opera è disciplinata dal Codice del Terzo Settore (articoli 17, 18 e 19).

Articolo 8 - FONDATORI

8.1 Sono Fondatori della Fondazione:

- La Città di Vercelli;
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
- Associazione Camerata Ducale

8.2 I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il Fondatore può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. In ogni caso il Fondatore non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 9 ORGANI E LORO COMPETENZE

9.1 Sono organi della Fondazione:

-- il Consiglio di Amministrazione;

-- il Presidente

-- il Comitato Scientifico

-- l'Organo di Controllo.

9.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE, DURATA, COMPETENZE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri nominati:

- due membri della Città di Vercelli e seguito di delibera della Giunta Comunale;

- due membri della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione;

- tre membri dalla Camerata Ducale

10.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

10.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

10.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

10.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto

previsto al numero 10.1. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

10.7 Si applicano l'articolo 2382 del Codice Civile e i commi 3, 6 e 7 dell'articolo 26 del Codice del Terzo Settore.

10.8 Il Consiglio di Amministrazione:

- redige e approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predisporre i programmi e gli obiettivi;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e

durata dell'incarico.

10.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno dei suoi membri in caso di assenza, impedimento, inerzia del Presidente. La convocazione sarà fatta con avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

10.10 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

10.11 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

10.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

10.13 La Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

11.2 In seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

11.3 Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 – PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei consiglieri di Camerata Ducale.

12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

12.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 13 ORGANO DI CONTROLLO - COMPITI

13.1 Deve essere nominato un organo di controllo anche monocratico.

13.2 Ai membri dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

13.3 I membri dell'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. In caso di organo di controllo collegiale tali requisiti devono essere posseduti da almeno un membro.

13.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale e attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

13.4 L'organo di controllo può procedere ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 14 ORGANO DI CONTROLLO - COMPOSIZIONE

14.1 In caso di organo di controllo collegiale esso è composto da tre membri.

14.2 La durata in carica dell'organo di controllo, sia esso collegiale che monocratico, è la stessa dei membri del Consiglio di Amministrazione.

14.3 In caso di cessazione di un membro esso sarà sostituito dal Consiglio di Amministrazione e durerà in carica fino a scadenza originaria dell'organo di controllo.

Articolo 15 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

15.1 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 – LIBRI DELLE ADUNANZE

16.1 La Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore.

Articolo 17 – DIRETTORE SCIENTIFICO

La Fondazione si può avvalere di un Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei consiglieri di Camerata Ducale con la procedura da esso reputata più opportuna, al fine di assicurare all'ente il sostegno di un professionista di spiccati requisiti di competenza nel settore culturale e musicologico. La figura del Direttore Scientifico può essere retribuita. La carica di Direttore Scientifico può essere esercitata da uno dei Consiglieri, tramite Delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico rimane in carica per cinque anni ed è rinominabile.

Il Direttore Scientifico:

- supporta l'operatività della Fondazione tanto avuto riguardo allo svolgimento delle attività culturali generali, quanto alle collaterali e connesse, anche tramite individuazione di aree tematiche e la redazione di periodiche relazioni di proposta;
- cura i rapporti e le collaborazioni scientifiche con persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- coadiuva il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione a dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni;
- assiste alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto;
- assolve alla funzione di Segretario del Comitato Scientifico.

Articolo 18 – COMITATO SCIENTIFICO

La Fondazione si può avvalere di un Comitato Scientifico di esperti, italiani ed esteri, composto da un numero variabile di membri, comunque non inferiore ad un minimo di cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Per specifiche valutazioni il Comitato può essere integrato da esperti, da esso individuati, che forniscano supporto straordinario. E' prevista la possibilità di nomina di un presidente del Comitato Scientifico, con funzioni di coordinamento tra i membri del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e di indirizzo e fornisce ogni supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Comitato competono i compensi professionali fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico di cui all'art. 17 è incaricato di assolvere alle funzioni

di Segretario del Comitato Scientifico.

Art. 19 - SEGRETARIO GENERALE

La Fondazione può avvalersi di un Segretario Generale, scelto dal Consiglio di Amministrazione con la procedura da esso reputata più opportuna, al fine di assicurare all'ente il sostegno di una risorsa di spiccati requisiti di competenza nel settore amministrativo e gestionale. La figura del Segretario Generale può essere retribuita. La carica di Segretario Generale può essere esercitata da uno dei Consiglieri, tramite Delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale è complessivamente responsabile della corretta conduzione amministrativa e contabile dell'ente, coordina le persone e le attività che da esso dipendono, anche con facoltà di individuare i coordinatori delle singole aree tematiche, operando secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione a cui periodicamente riferisce nei modi fissati dal Consiglio stesso. Il Segretario cura i rapporti e le collaborazioni istituzionali con persone fisiche ed enti pubblici e privati. Assolve alla funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - COMITATO DEI SOSTENITORI

Può essere inoltre costituito, con funzioni consultive, un Comitato dei Sostenitori che comprende le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, i rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali e di altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di altro tipo, che si impegnano a favorire e dare supporto all'attività della Fondazione, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

Il Comitato dei Sostenitori rappresenta un riferimento permanente per il

collegamento della Fondazione con il contesto socio economico.

La composizione, le modalità di partecipazione e decadenza, di funzionamento, l'eventuale articolazione del Comitato dei Sostenitori e la durata in carica dei suoi membri sono previste da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente espone annualmente al Comitato dei Sostenitori una relazione sull'attività della Fondazione e sull'utilizzo delle risorse.

Il Comitato dei Sostenitori si confronta almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. I membri del Comitato dei Sostenitori possono entrare a far parte del Comitato Scientifico.

Articolo 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22 – NORMA DI CHIUSURA

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore.